

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile: il problema della rilevanza della nullità quando la parte vi ha dato causa.

La regola dettata dall'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d'ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleggi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.2.2014, n. 3855

...omissis...

La circostanza che gli odierni ricorrenti abbiano dato causa al vizio del contraddittorio, per non avere notificato l'opposizione ex art. 170 TU spese di giustizia, può avere rilevanza solo ai fini delle spese di lite.

3) In memoria parte resistente torna a sottolineare che a provocare la mancata

partecipazione al giudizio della srl Mantelli è stata la parte ricorrente, che aveva ommesso di citare la società. Il rilievo non può essere accolto, atteso che la necessità di integrare il contraddittorio con i litisconsorti è, anche in questa ipotesi, rilevabile d'ufficio, per la natura pubblicistica ed indisponibile dell'interesse protetto.

Essendo stata tenuta estranea dal giudizio, la parte pretermessa non poteva infatti impugnare la decisione del tribunale. Il giudice procedente avrebbe dovuto dar corso all'integrazione del contraddittorio, necessariamente risultando dagli atti che il consulente aveva prestato il proprio ufficio in una causa che vedeva i ricorrenti contrapposti alla srl Mantelli.

3.1) Va pertanto confermato che la regola dettata dall'art. 157 cod. proc. civ., comma 3 secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d'ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleggi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo.

3.2) Va aggiunto che il vizio processuale derivante dall'omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari può essere rilevato perchè gli elementi che rivelano la necessità del contraddittorio emergono, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito senza la necessità di svolgimento di ulteriori attività istruttorie e perchè sulla questione non si è formato il giudicato.

Pertanto, rilevato anche che parte ricorrente ha impugnato la decisione del tribunale con altri motivi di ricorso, relativi alla determinazione del compenso, non può essere ommesso il rilievo d'ufficio sottolineato anche dal primo motivo. Discende da quanto esposto che, pronunciando sul ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata.

La causa di opposizione D.P.R. n. 15 del 2002, ex art. 170 va rimessa al tribunale di Genova per nuovo svolgimento del giudizio, previa integrazione del contraddittorio. Sarà effettuata la liquidazione anche delle spese di questo giudizio.

p.q.m.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Genova, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta - 2 Civile, il 12 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2014